



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Urbanistica - Edilizia**

**RESPONSABILE: Mamei Giovanni Antonio**

**ORDINANZA N. 120**

**in data 27/08/2014**

**OGGETTO:**

differimento ulteriore del termine dell'ordinanza n. 62 del 29/04/2014 per la rimozione di un'antenna per attività radio amatoriale.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA

Richiamata la propria ordinanza n. 62 emessa in data 29/04/2014 con la quale veniva disposto nei confronti di Putzu Stefano nato a Iglesias il 13/11/1964 e Nioi Maria Assunta nata a Sestu il 03/08/1951 la “Rimozione dell'antenna e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 14 della L.R. 11/10/1985, n. 23 per l'installazione senza l'autorizzazione edilizia prescritta dall'art. 52 del Regolamento Edilizio.”

Considerato che il termine assegnato per l'ottemperanza al provvedimento veniva stabilito in gg.90 dalla data di notifica, avvenuta in data 29/04/2014;

Richiamata la propria ordinanza n. 107 emessa in data 23/07/2014 con la quale veniva disposto nei confronti di Putzu Stefano nato a Iglesias il 13/11/1964 e Nioi Maria Assunta nata a Sestu il 03/08/1951 un differimento di gg.30 del termine ordinativo previsto dalla precedente Ordinanza 62/2014;

Considerato che l'esigenza del differimento del termine, veniva motivato dal fatto che, in ordine alla contestazione di assenza del titolo edilizio per l'intervenuta installazione di un antenna per attività radio amatoriale nei confronti dei destinatari delle citate ordinanze, è stato valutato opportuno conseguire un parere autorevole da parte dell'organismo regionale competente, in ordine alla corretta applicazione nel caso di specie dell'articolo 52 del vigente Regolamento Edilizio;

Dato atto che il Quesito, formulato in data 23 luglio 2014, con nota di protocollo 13175, è stato ricevuto dalla Regione Sardegna Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica in data 28 luglio 2014;

Atteso il fatto che notoriamente i mesi di luglio e agosto coincidono con il periodo di ferie estive e che quindi possa essere verosimile che la Regione non abbia ancora provveduto a redigere una risposta in ordine al quesito proposto;

Dato atto che il termine ultimo entro il quale i destinatari delle citate ordinanze avrebbero dovuto ottemperare decorreva al giorno 26 del mese di Agosto 2014;

Ritenuto che in mancanza di un riscontro al citato Quesito, non consente di porre in essere gli approfondimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 52 del vigente Regolamento Edilizio, in ordine al contestato illecito edilizio;

Valutata l'opportunità di estendere ulteriormente il termine di ottemperanza all'ordinanza n. 62 del 29/04/2014, già prorogato con l'ordinanza n. 107 del 23/07/2014, di ulteriori gg.60 decorrenti dal 26 agosto c.a., in modo da poter conseguire un riscontro al quesito formulato;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti gli artt. 27, 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 14, 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2009 per il conferimento degli incarichi di direzione di settore;

### DISPONE

il termine di gg. 90, entro il quale ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 23/1985 ai signori:

- Putzu Stefano nato a Iglesias il 13/11/1964 Cod. Fisc. PTZSFN64S13E281P, residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A in qualità di conduttore a titolo gratuito

dell'unità residenziale in Via Adriano n. 3/A e installatore dell'antenna;

- Nioi Maria Assunta nata a Sestu il 03/08/1951 Cod. Fisc. NIOMSS51M43I695N, residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A in qualità di proprietaria dell'unità residenziale in Via Adriano n. 3/A;

è stato Ordinato

di rimuovere l'antenna installata senza l'autorizzazione edilizia prescritta dall'art. 52 del Regolamento Edilizio e il ripristino dello stato dei luoghi riconducendo l'immobile alla consistenza originaria, già elevato a giorni 120 (centoventi), con l'Ordinanza 107/2014, decorrenti dalla notifica dell'Ordinanza n. 62 del 29/04/2014, viene ulteriormente elevato di ulteriori gg.60, con decorrenza dal 26 agosto 2014;

AVVERTE

Che ogni altra disposizione eventualmente presente nell'Ordinanza n. 62/2014 rimane invariata.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Sardegna, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Dispone Inoltre

che copia del presente provvedimento venga notificato nelle forme di legge agli stessi soggetti destinatari

Putzu Stefano residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A;

Nioi Maria Assunta residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A;

e agli organi di controllo:

Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza dello stessa.

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Geom. Giovanni A. Mameli